

Disciplinare della procedura competitiva avente ad oggetto una partecipazione pari al 24% del capitale sociale della Etruria Srl detenuta Inprogest Srl in liquidazione ed il credito da finanziamento soci – C.P. 15/2014

1. Premessa

Il presente Disciplinare regola la procedura competitiva di liquidazione del 24% delle quote societarie della Etruria Srl e del credito da finanziamento soci, da realizzarsi nell'ambito della Liquidazione Giudiziale del C.P. n. 15/2014 a carico di Inprogest Srl in Liquidazione.

La procedura competitiva verrà svolta secondo lo schema dell'asta pubblica senza incanto, presso lo studio del Liquidatore Giudiziale sito in Roma, Via Giorgio Iannicelli n. 59 (telefono 06/88543186, email: segreteria@studiodalonzo.com) nel giorno e nell'ora indicati nell'Avviso di cui si dirà oltre.

2. Oggetto della vendita

La vendita ha ad oggetto:

- **lotto 1:** una quota societaria pari al 24% del capitale sociale della Etruria Srl (ai sensi dell'art. 6 dello statuto sociale sussiste il diritto di prelazione nell'acquisto delle citate quote in favore degli altri soci).
- **lotto 2:** il credito da finanziamento soci vantato dalla Inprogest verso Etruria Srl del valore nominale di € 480.000,00;

La **vendita dei due lotti è inscindibile**, pertanto l'aggiudicatario sarà tenuto ad acquistare sia la quota societaria che il credito.

Per una più esauriente descrizione dei beni si rinvia alla documentazione di cui al successivo art. 12.

3. Prezzo base

Il prezzo base è fissato in:

- **lotto 1:** € 516.306,00 (cinquecentosedicimilatrecentosei/00), soggetto ad eventuali ribassi come da art. 13 che segue;
- **lotto 2:** € 416.000,00 (quattrocentosedicimila/00), non soggetto ad alcun ribasso.

4. Avviso di vendita

Un avviso di vendita (di seguito "Avviso") o un suo estratto, sarà pubblicato, a cura del Liquidatore Giudiziale per una volta sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", nonché sul portale autorizzato dal Ministero della Giustizia alle vendite giudiziarie www.astegiudiziarie.it, almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento della vendita.

5. Modalità di presentazione e Contenuto dell'Offerta Vincolante

I soggetti interessati dovranno formulare l'Offerta Vincolante secondo le previsioni del presente Disciplinare.

L'Offerta Vincolante dovrà pervenire, in busta chiusa, mediante raccomandata A/R, corriere o consegna "a mani", presso lo Studio del Liquidatore Giudiziale sito in Roma via Giorgio Iannicelli n. 59, entro le ore 13,00 (tredici) del giorno indicato nell'Avviso di Vendita.

Non sono ammesse altre forme di presentazione dell'offerta.

Il termine orario finale di presentazione delle offerte è da considerarsi perentorio.

A tal fine farà fede la data e l'orario di arrivo, come registrate dal Liquidatore Giudiziale, restando a carico del partecipante il rischio per l'eventuale ritardo postale.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche se spediti prima del termine medesimo; tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati, ai fini dell'espletamento della procedura competitiva.

Sulla busta contenente l'Offerta Vincolante, dovrà essere apposta l'indicazione del mittente con relativo domicilio e la dicitura "OFFERTA VINCOLANTE DI ACQUISTO QUOTE E CREDITO DA FINANZIAMENTO ETRURIA SRL – C.P. 15/2014".

L'Offerta Vincolante dovrà essere datata e sottoscritta con firma autografa dell'offerente ovvero, trattandosi di persona giuridica, del suo legale rappresentante o di altro soggetto munito di poteri di rappresentanza dell'offerente.

L'offerta vincolante dovrà riportare in ogni caso, a pena di inammissibilità:

- le complete generalità, l'indicazione del codice fiscale e i recapiti, anche telefax, pec o e-mail dell'offerente;
- in caso di offerta da parte di persona giuridica la denominazione o la ragione sociale, il numero di iscrizione al Registro delle Imprese, la sede legale, il codice fiscale e/o la partita IVA con allegazione del certificato camerale dal quale risultino anche i poteri della persona fisica che abbia sottoscritto l'offerta ovvero che abbia rilasciato al medesimo procura speciale che dovrà essere parimenti allegata;
- la dichiarazione in termini di proposta ferma, irrevocabile ed incondizionata per la durata di almeno 90 giorni dalla scadenza del termine per il deposito dell'Offerta Vincolante della volontà di acquistare quanto oggetto della stessa ai termini e condizioni tutti indicati nel presente Disciplinare;
- il prezzo offerto espresso in cifre e lettere; qualora tra l'importo espresso in cifre e quello indicato in lettere vi fosse differenza, si intenderà valida l'indicazione più vantaggiosa per la procedura;
- la dichiarazione di essere a conoscenza e di accettare le condizioni dell'offerta indicate al successivo art. 6 del presente Disciplinare.

6. Condizioni dell'Offerta Vincolante

L'offerta vincolante si intende formulata alle seguenti condizioni.

- 6.1. La vendita della quota e del credito sono inscindibili;
- 6.2. La vendita della quota è soggetta al diritto di prelazione in favore dei soci e all'art. 2471 c.c., comma 3, ultimo periodo pertanto, all'esito dell'aggiudicazione, l'offerta di aggiudicazione dovrà essere sottoposta agli altri soci per l'esercizio del citato diritto, nonché alla società, ai fini di quanto previsto dall'art. 2471 c.c., comma 3, ultimo periodo. In ipotesi di esercizio del diritto di opzione o nell'ipotesi di cui all'art. 2471 c.c., gli offerenti non potranno avanzare alcuna pretesa di tipo risarcitorio o restitutorio, fermo il solo obbligo di restituzione delle cauzioni versate, rimanendo a carico degli offerenti o aggiudicatari ogni alea, rischio ed onere connesso all'esercizio di detto diritto di prelazione.
- 6.3. Il contratto di compravendita della quota e del credito, con contestuale ed integrale pagamento del prezzo al netto dei versamenti effettuati in sede di deposito cauzionale, dovrà essere stipulato entro il termine di 90 giorni dall'aggiudicazione provvisoria presso il Notaio Dott. Giorgio Mario Calissoni, sito in Roma viale Bruno Buozzi n. 53/A.
- 6.4. La mancata stipula per fatto addebitabile all'aggiudicatario o il mancato versamento del prezzo comporteranno la decadenza del diritto di acquisto con conseguente perdita del diritto alla ripetizione di quanto fino ad allora versato dall'aggiudicatario.

6.5. Ogni costo, onere e spesa, anche fiscale e notarile, successivi o conseguenti all'aggiudicazione saranno ad esclusivo carico dell'aggiudicatario.

6.6. La Liquidazione Giudiziale in ogni momento della procedura e fino al perfezionamento della vendita avrà la facoltà di sospendere ovvero di non portare a compimento la procedura di vendita, ai sensi degli artt. 107 e 108 L.F., senza che gli offerenti possano avanzare alcuna pretesa di tipo risarcitorio, restitutorio, ovvero proporre azioni di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., fermo il solo obbligo di restituzione delle cauzioni versate, rimanendo a carico degli offerenti o aggiudicatari ogni alea, rischio ed onere connesso all'esercizio di dette facoltà.

6.7. L'offerente non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo, e nei suoi riguardi non sia in corso un procedimento per l'apertura di una di dette procedure concorsuali.

6.8. In mancanza di indicazione espressa l'offerente partecipa per sé e l'aggiudicazione non potrà avvenire per persona da nominare. In tale ultimo caso (offerta per persona da nominare) il procuratore che abbia partecipato, in qualità di offerente per persona da nominare, e sia rimasto aggiudicatario, entro il termine perentorio di tre giorni dalla aggiudicazione dovrà comunicare il nome della persona fisica o giuridica per la quale ha formulato l'offerta e depositare presso lo studio del Liquidatore Giudiziale il mandato. In mancanza, l'aggiudicazione diverrà definitiva a nome del procuratore.

6.9. Non potranno essere apposte condizioni né riserve in deroga alle previsioni del presente Disciplinare, pena l'esclusione dalla procedura di vendita.

6.10. La quota sociale ed il credito vengono venduti nello stato di fatto e di diritto esistente, con i relativi diritti ed obblighi.

6.11. La sottoscrizione della domanda di partecipazione all'asta implica specifica accettazione e conoscenza della quota societaria oggetto di vendita e del credito.

6.12. Nel contratto di compravendita la parte acquirente darà atto della rinuncia a titolo definitivo ed abdicativo alla garanzia per i vizi di cui all'art. 2922 c.c. Conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati negli atti messi a disposizione dalla liquidazione giudiziale - oneri di qualsiasi genere, non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati nelle perizie, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo base d'asta o di aggiudicazione.

7. Cauzione

All'Offerta dovranno essere allegati uno o più assegni circolari non trasferibili intestati a "C.P. 15/2014 Inprogest Srl in liquidazione" di importo complessivamente pari al 10% del prezzo offerto.

In caso di decadenza dall'aggiudicazione per mancata integrazione del prezzo, ai sensi del comma precedente, si potrà dare luogo a una nuova aggiudicazione in favore del secondo maggior offerente, ferma l'applicazione, in ogni caso, nei confronti dell'originario aggiudicatario del disposto di cui all'art. 587 c.p.c.

8. Apertura delle buste

L'apertura delle buste avverrà presso lo studio del Liquidatore Giudiziale nella data indicata nell'Avviso di Vendita pubblicato.

Le offerte potranno essere di importo pari o superiore al prezzo base d'asta; quelle di importo inferiore saranno comunque considerate non valide.

Dopo l'apertura dei plichi, in caso di pluralità di offerte valide, si procederà alla gara tra gli offerenti, con rilancio minimo di € 10.000,00 (diecimila/00).

Ogni offerta validamente formulata sarà indicata nel verbale d'asta redatto dal Liquidatore Giudiziale.

Ove il maggiore offerente non sia presente si procederà all'aggiudicazione in suo favore qualora i presenti non formulino offerte superiori.

In assenza di offerte in aumento nel minuto successivo all'apertura della gara o dall'ultima offerta in aumento valida, il Liquidatore Giudiziale aggiudicherà il bene in favore del migliore offerente, indicando quale prezzo di aggiudicazione l'importo dell'offerta maggiore.

Ai partecipanti non aggiudicatari verrà contestualmente restituito l'assegno allegato all'offerta.

Il Liquidatore Giudiziale redigerà apposito verbale nel quale sarà dato atto, tra l'altro: del rispetto dei termini di consegna dei plichi, dello svolgimento delle operazioni di apertura dei plichi, della conformità dei plichi alle prescrizioni del presente "*Disciplinare di Vendita*", delle offerte segrete di acquisto pervenute, delle eventuali offerte palesi in aumento, dell'aggiudicazione, o meno, del bene.

Il verbale d'asta non ha valore di contratto. Gli effetti contrattuali, inclusi quelli traslativi, si produrranno solo con la stipula del contratto di compravendita.

9. Diritto di opzione e facoltà prevista dall'art. 2471 c.c., comma 3, ultimo periodo

L'offerta di aggiudicazione verrà notificata:

- 1) agli altri soci i quali, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, potranno esercitare il diritto di prelazione, come da previsione statutaria;
- 2) alla società la quale, entro 10 giorni dall'aggiudicazione, potrà presentare un altro acquirente che offra lo stesso prezzo (art. 2471 c.c., comma 3, ultimo periodo).

10. Contratto di compravendita e versamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario provvisorio

Il contratto di compravendita verrà stipulato presso il Notaio Giorgio Mario Calissoni entro 90 giorni dalla aggiudicazione provvisoria, salvo quanto previsto dall'articolo precedente.

Il prezzo di acquisto dovrà essere corrisposto entro 80 giorni dalla aggiudicazione provvisoria, mediante assegni circolari non trasferibili intestati a "*C.P. 15/2014 Inprogest Srl in liquidazione*".

Il mancato perfezionamento della vendita per fatto addebitabile all'aggiudicatario o il mancato versamento del prezzo comporteranno la decadenza dell'aggiudicatario con conseguente perdita del diritto alla ripetizione di quanto fino ad allora versato.

In caso di inadempimento dell'aggiudicatario all'obbligo di versamento del prezzo nei termini suindicati, il Giudice Delegato ne dichiarerà la decadenza, disporrà la perdita della cauzione e troverà applicazione la disciplina di cui all'art. 587 c.p.c.

La procedura potrà, a proprio insindacabile giudizio, indire una nuova asta, ovvero aggiudicare il bene al soggetto che abbia presentato la seconda offerta di importo più elevato. In entrambi i casi, se il ricavato, unito alla cauzione confiscata, risulterà inferiore a quello della precedente aggiudicazione, l'aggiudicatario inadempiente sarà tenuto al pagamento della differenza.

11. La cancellazione delle formalità

Il Giudice Delegato, su istanza del Liquidatore Giudiziale, provvederà con decreto alla cancellazione delle eventuali iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle eventuali trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo sulle quote, ai sensi dell'art. 108 L.F.

Tutte le spese fiscali, notarili e le imposte relative alla cancellazione delle eventuali iscrizioni pregiudizievoli sono poste a carico dell'aggiudicatario.

12. Ulteriori oneri a carico degli offerenti e documentazione disponibile

Grava su ciascun offerente l'onere di prendere preventiva ed accurata visione delle quote societarie oggetto di e di tutta la relativa documentazione messa a disposizione degli interessati.

Sono a disposizione degli interessati, che potranno farne richiesta scritta all'indirizzo pec cpo15.2014roma@peconcordati.it o mail segreteria@studiodalonzo.com, previa sottoscrizione dell'impegno di riservatezza, i seguenti documenti:

- a) disciplinare di vendita;
- b) relazione di stima ed allegati;
- c) statuto di Etruria Srl.

13. Esito infruttuoso del primo esperimento di vendita

In caso di esito infruttuoso dell'esperimento di vendita, la procedura competitiva sarà ripetuta alle medesime condizioni per tre volte con:

- prezzo base del **lotto 1** (quota societaria) ribassato del 20% (secondo esperimento), di un ulteriore 20% del prezzo già ribassato per il successivo esperimento (terzo esperimento) e di un ulteriore 20% del prezzo ribassato del terzo esperimento (quarto esperimento);
- prezzo base del **lotto 2** invariato per tutti i tentativi di vendita.

14. Disposizioni generali

La liquidazione giudiziale in ogni momento della procedura e fino al perfezionamento della vendita avrà la facoltà di sospendere ovvero di non portare a compimento la procedura di vendita, ai sensi dell'art. 107 L.F. ove pervenga, entro dieci giorni dall'aggiudicazione provvisoria, offerta d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al 10% del prezzo di aggiudicazione, determinando il G.D. in tale ipotesi le modalità di una eventuale ulteriore gara, ovvero di non procedere alla aggiudicazione o alla vendita senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa di tipo risarcitorio, restitutorio, ovvero proporre azioni di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., fermo il solo obbligo di restituzione delle cauzioni versate, rimanendo a carico degli offerenti o aggiudicatari ogni alea, rischio ed onere connesso all'esercizio di dette facoltà.

La presente procedura non costituisce un invito ad offrire, né un'offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. o una sollecitazione del pubblico risparmio ex art. 94 e s.s. del D.Lgvo 58/1998.

Il trattamento dei dati indicati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni del D. Lgvo. 30.6.2003 n. 196 e ss.mm.ii.; ai sensi degli artt. 7 e 13 di tale provvedimento, il trattamento dei dati personali avverrà per finalità e con modalità strettamente necessarie o strumentali per consentire l'accertamento dell'inidoneità dei soggetti a partecipare alla procedura di vendita, nonché il corretto svolgimento della medesima. I titolari del trattamento saranno gli organi della procedura concordataria.

15. Legge applicabile. Foro competente

L'intera procedura ed ogni atto connesso sono regolati dalla legge italiana.

Per ogni controversia relativa al presente Disciplinare, alla sua interpretazione, esecuzione, validità o efficacia, nonché derivante dalla cessione dei beni sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.